



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 09.05.2017

OGGETTO: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni Triennio 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette, addì **Nove** del mese di **Maggio** ore **13,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE-SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Sabrina Ragusa**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il assume la presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Approvazione Programma Triennale del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni Triennio 2017/2019.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 8 del 05/05/2017

OGGETTO: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni. Triennio 2017/2019.

L'Assessore al Personale

VISTI:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, che recita “ *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*”;
- il comma 19 del predetto articolo che dispone “(...) *gli enti locali (...) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale*”;
- l'art. 91 del d.lgs. 267/00 secondo cui “ *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;
- il comma 4 bis dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale “ *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*.”;
- il comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale “ *Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- il comma 557 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 a mente del quale “ *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (...)*”;
- il comma 557-ter dell'art. 1 della L. n. 296/2006 a mente del quale “ *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”; il predetto art. 76 statuisce che “ *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*”;

- il comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, (così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 -bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014) a mente del quale “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”, ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;

- il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (successivamente modificato ad opera dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015), a mente del quale “*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (...). Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. (...)*”;

- l'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, a mente del quale “*Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità'. (...). Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.*”;

Visti:

- l'art.3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014 "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo".

- l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella legge 114/2014 secondo cui "All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." e' inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città

metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincolando le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e bloccando le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

Richiamati:

- la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 secondo cui per gli enti locali e le regioni, la portata applicativa dell'art. 1 comma 424 della legge n. 190 del 2014 è limitata al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 mentre *“rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali”*;
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015/QMIG che confermando la lettura interpretativa offerta dalla predetta circolare ministeriale, ha espresso il principio di diritto secondo cui *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1. comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;*
- La deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 16/2016/QMIG che ha espresso i principi di diritto secondo cui: *“(…) secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.”;*
- La deliberazione n. 28/2015 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 - “ il riferimento al triennio precedente inserito nell'art, 4, comma 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art, 3, comma 5 del D.L 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo del resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”* (conseguentemente dovranno essere prese in considerazione le cessazioni del triennio 2013/2015);
 - con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso di anno, il budget assunzionale di cui all'art, 3, comma 5- quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità”;
- Il verbale n. 8/2016 della Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie Locali, nel quale si da atto che detto organo, nella seduta del 14 aprile 2016, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 9. comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. Di condividere i contenuti del documento (allegato al predetto verbale) avente ad oggetto "Problematiche interpretative dell'art. 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica", trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la semplificazione pubblica. Tale documento indica, tra le linee attuative rivolte alle amministrazioni locali in relazione all'applicazione della disciplina legislativa inerente i limiti assunzionali di cui alla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la seguente: *“Sono in ogni caso garantite le coperture di posizioni dirigenziali connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali e servizi essenziali, nonché fabbisogni urgenti ed indifferibili, specificatamente motivati in base alle competenze e funzioni dei rispettivi enti”*;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 che dispone testualmente quanto segue:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale

corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”

Vista la deliberazione n.118/2016 della Corte dei Conti Lombardia che fissa il seguente principio:

“Impregiudicata la possibilità del cumulo dei resti assunzionali per il triennio 2013-2014-2015, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013 che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014 non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Diversamente nel 2016 i resti derivati da cessazioni del 2014 costituenti il budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli Enti di area vasta”;

Visto l'art.1 comma 228 della legge 208/2015, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalle normative vigenti sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità.

Tenuto conto la procedura di ricollocazione del personale mediante processi di mobilità degli enti di area vasta di cui all'art. 1 commi 424 e 425 della legge 190/2014 in Sicilia è rimasta bloccata per mancata stipula della convenzione tra Stato e Regione Sicilia per cui si considera verificata la ricollocazione di detto personale;

Visto l'art. 3 della Legge 27 del 29/12/2016 che detta le disposizioni al fine di realizzare il graduale superamento del precariato nei limiti del proprio fabbisogno e della disponibilità di organico fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale;

VISTI:

-l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

- l'art.243-bis, comma 8, lett. d) del d.lgs. 267/00, a mente del quale l'ente che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per tutta la durata del piano “è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1”;

RICHIAMATI:

—la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 secondo cui, per gli enti locali e le regioni, la portata applicativa dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 è limitata al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016, mentre “*rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da norme speciali*”;

—la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015/QMIG che, confermando la lettura interpretativa offerta dalla predetta circolare ministeriale, ha espresso il principio di diritto secondo cui “*gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015),*

la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

-la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 16/2016/QMIG che ha espresso i principi di diritto secondo cui: “ (...) secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permance, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.”;

Preso atto:

- Che il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2017 deve essere calcolato sulla base del 25% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- Che rimane impregiudicata per le assunzioni con le procedure ordinarie le capacità assunzionale dell'anno 2013, 2014 e dell'anno 2015;

DATO ATTO, altresì, che:

- Il Comune di Giardini Naxos ha avviato, con deliberazione consiliare n.71 del 21/12/2013, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all'art.243-bis del D.lgs 267/00
- Con deliberazione consiliare n. 14 del 17/04/2014 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente approvato in data 28/04/2016 dalla la Corte dei Conti – Regione Sicilia ;
- Nell'ambito di detta procedura, l'Ente non ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del D.lgs 267/00, non risultando, pertanto, soggetto ad obblighi di rideterminazione della dotazione organica di cui all'art.243-bis, comma 8, lett.g) del citato decreto, ma ai soli controlli di cui all'art. 243, comma 1, del medesimo testo legislativo;
- La dotazione organica vigente, approvata con deliberazione della G.M. n.19 del 30/01/15, prevede 107 posti di cui n° 49 a tempo pieno e 58 part-time (23 a 18 ore e 35 a 24 ore), equivalenti a 83,83 posti a tempo pieno;
- Negli anni 2013, 2014, 2015 e **2016** sono cessate dal servizio n° 09 unità di personale e precisamente:
 - Anno 2013: n° 1 Cat. B3 e n° 1 Cat. D 3
 - Anno 2014: n° 1 unità di Cat D3, n° 1 unità di Cat.D1, n° 1 unità di Cat.C, n° 1 unità di Cat.B3;
 - Anno 2015 n° 1 unità Cat. D1 a far data dal 1/1/15 e n°1 unità di Cat.D3 dal 1/2/2015;
 - Anno 2016: n° 1 Cat. B3 dal 20/05/2016;
- Malgrado la grave carenza di organico - atteso che il personale in servizio ad oggi è di n° 50 unità di cui 5 part-time a 18 ore, l'Ente, al fine di conseguire il massimo contenimento della spesa – tenuto conto, come peraltro evidenziato nel piano di riequilibrio pluriennale finanziario, della volontà di procedere alla stabilizzazione delle 53 unità di personale precario proveniente dal bacino degli ex LSU (la cui presenza si è resa e si rende indispensabile per garantire i compiti d'istituto dell'Ente e l'efficiente funzionamento della macchina amministrativa) – non ha provveduto a sostituire il personale via via cessato, ad eccezione dell'unica figura infungibile del Responsabile Finanziario, conseguendo dal 2013 ad oggi i seguenti risparmi di spesa:

ANNO	UNITA' CESSATE	RISPARMIO DI SPESA
2013	1 cat. B3 1 cat. D3	€ 73.878,00
2014	1 cat D3 1 cat D1 1 cat C	€ 169.382,00

	1 cat B	
2015, a far data dal 1° Gennaio 2015	1 cat D1 pos. ec. D6	€ 43.809,00
2015, a far data dal 1° Febbraio 2015	1 cat D3 pos. ec. D6	€ 26.894,05 (differenza risultante tra il risparmio della unità di personale cessata (D6) e l'unità di personale assunta dal 01.06.2015 (D1) Totale € 70.703,05
2016	1 Cat. B3 pos. ec. B7	€ 21.5394,93

—la dotazione organica dell'ente, rideterminata con deliberazione di G.M. n° 19 del 30/01/2015 nel rispetto dei parametri dipendenti-popolazione fissati per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministero dell'interno del 10/04/2017, prevede complessivi n. 83,83 posti a tempo pieno, di cui in atto n. 50 coperti;

—Che nei posti vacanti è prevista la figura professionale “Tecnico” di categoria D;

RILEVATO che il Responsabile del settore Tecnico è una figura assolutamente infungibile ed indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e servizi essenziali che l'ente è tenuto a garantire, ed il relativo reclutamento rappresenta un fabbisogno urgente ed indifferibile, la cui mancata soddisfazione - tenuto conto, peraltro, della vocazione turistica e commerciale del Comune di Giardini Naxos - sarebbe causa di sostanziale paralisi dell'ente;

DATO ATTO che l'analisi dei fabbisogni di personale, in vista dei prossimi collocamenti in quiescenza del personale tecnico in servizio, evidenzia l'imprescindibile necessità di procedere al reclutamento della figura infungibile del Responsabile Settore Tecnico, in possesso di adeguato titolo di studio della laurea magistrale o specialistica in Ingegneria o Architettura o titoli equipollenti, il cui costo a carico del bilancio comunale, su base annua, risulta il seguente:

Unità	Stipendio	Oneri accessori	Irap	Totale
1 Unità cat. D	€ 24.069,38	€ 6.692,60	€ 2.045,89	€ 32.807,87

RILEVATA, altresì, la necessità di incrementare l'orario di lavoro delle 5 unità di personale in servizio inquadrate nella cat. B1, profilo professionale “Operaio – autista-letturista ” con contratto a tempo parziale a 18 ore, elevandolo a 24 ore e ciò in considerazione dell'esigenza dell'ente di incrementare le attività svolte da detto personale, impiegato per manutenzioni, apertura cimitero, lettura contatori e attività di trasporto, al fine di ridurre il ricorso all'esterno nel settore delle manutenzioni e di incrementare le attività connesse all'accertamento e riscossione del canone idrico, in vista del conseguimento di maggiori incrementi delle entrate dell'ente;

DATO ATTO che tale prospettato incremento di ore delle 5 unità part-time in servizio presso l'ente comporta un limitato aumento di spesa che rientra nei limiti percentuali ed economici previsti dalle vigenti disposizioni di legge sopra richiamate, che di seguito viene specificato:

Unità	Costo attuale (part-time a 18 ore)	Costo previsto con incremento (part-time a 24 ore)	Differenza

5	€ 68.158,20	€ 90.877,60	€ 22.719,40
---	-------------	-------------	--------------------

CONSIDERATO che gli oneri conseguenti all'assunzione di n. 1 unità di categoria D risultano inferiori agli spazi assunzionali disponibili riferiti alle annualità 2014 (40% delle cessazioni intervenute nel 2013), 2015 (60% delle cessazioni intervenute nel 2014), 2016 (25% delle cessazioni intervenute nell'anno 2015) come si evince dalla seguente tabella:

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente	Percentuale utile	Spazi assunzionali
2014	€ 73.878,00	60% cessazioni anno 2013	€ 44.326,80
2015	€ 169.382,00	60% cessazioni anno 2014	€ 101.629,20
2016	€ 70.703,05	25% cessazioni anno 2015	€ 17.675,76
2017	€ 21.534,93	25% cessazioni anno 2016	€ 5.383,73
Totale	€ 335.497,98		€ 169.015,49

Tenuto conto di quanto dichiarato dal responsabile del servizio finanziario con nota allegata alla presente ossia:

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità) per l'anno 2016;
- che l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del vincolo del pareggio di bilancio in data 20/03/2017;
- che è stata assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dall'art.1, comma 557, della legge n. 296/2006 e succ. mod. ed int.;

Tenuto conto, altresì,

- che con delibera di Giunta Municipale n.45 del 27/03/2017 è stata effettuata la ricognizione di eventuali eccedenze di personale ex art.33 comma 1 del D. Lgs 165/2001 come modificato dall'art.16 della legge n.183/2011;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 19 del 30/01/2015 è stata approvata la modifica alla dotazione organica.
- che con delibera di Giunta Municipale n. 18 del 30/01/2015 è stato adottato il piano Triennale delle azioni positive;

CONSIDERATO che:

—l'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, dispone che *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”*;

—che, in relazione ai posti vacanti in base alla vigente dotazione organica ed a quanto sopra esplicitato, appare quindi necessario procedere al reclutamento di n. 1 unità di personale di cat. D con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica in Ingegneria o Architettura o titoli equipollenti, tenuto conto della rilevante carenza di unità di personale in servizio presso l'ente di tale tipologia professionale cui potere affidare la titolarità della posizione organizzativa;

- che la spesa conseguente all'assunzione delle predette unità, individuate in base ai fabbisogni di personale dell'ente è la seguente:

Categoria e Profilo	Costo unitario	Unità	Totale
D - Istruttore Direttivo Tecnico	€ 32.807,87	1	€ 32.807,87
TOTALE			

DATO ATTO che il Comune di Giardini Naxos, giusta l'allegata attestazione (All "A") del Responsabile Settore II:

- ha rispettato le disposizioni del patto di patto di stabilità interno per l'anno 2016;
- rispetta il parametro di cui al comma 557-quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, in quanto ha registrato nel 2016 (come risulta dai dati del preconsuntivo) una spesa inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013, come si rileva dai seguenti prospetti che evidenziano la prevista ulteriore riduzione della spesa per l'anno 2017;

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media personale 2011/2013
€ 3.174.195,71	€ 3.180.810,72	€ 2.944.826,66	€ 3.099.977,63

Prospetto dei dati riferiti alla spesa di personale per le annualità 2016 e 2017	
Esercizio finanziario	Spesa
2016 (dati preconsuntivo)	€ 2.808.466,42*
2017 (previsione di spesa)	€ 2.776.674,57 **

* il dato è corrispondente ai pagamenti effettuati al 31/12/2016.

** il dato è comprensivo della spesa prevista per le assunzioni proposte calcolata su base annua.

Riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013	
Spesa media 2011/2013	€ 3.099.977,63
Spesa di personale anno 2016	€ 2.808.466,42
Differenza	€ 291.511,21

- Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, registra una costante riduzione come indicato nella seguente tabella:

	2014	2015	2016
Spesa Corrente	€ 14.944.051,67	€ 12.744.517,83	€ 13.550.779,85
Spesa Personale	€ 2.873.186,17	€ 2.771.439,62	€ 2.808.466,42
Rapporto percentuale	19,23%	21,73%	20,73%

- che al fine di soddisfare il fabbisogno di personale sopra rappresentato, il reclutamento nel 2017 di n° 1 unità di cat D comporta la seguente complessiva spesa, rappresentata nel seguente prospetto:

Unità	Costo su base annua	Costo semestrale

1 Cat. D	€ 32.807,87	€ 16.403,94
Totale	€ 32.807,87	€ 16.403,94

DATO ATTO che sono stati sentiti i Responsabili di Settore;

VISTO il d.lgs. 165/00;

VISTO il d.lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. APPROVARE il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato per l'anno 2017, come appresso riportato:

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019				
Anno 2017				
Categoria	Profilo professionale	N. posti	Modalità di copertura	Costo teorico
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	Mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. N° 165/2001	€ 32.807,87
Anno 2018				
Categoria	Profilo professionale	N. posti	Modalità di copertura	Costo teorico
-----	-----	-----	-----	-----
Anno 2019				
Categoria	Profilo professionale	N. posti	Modalità di copertura	Costo teorico
-----	-----	-----	-----	-----

2. TRASMETTERE il presente atto alla Commissione Centrale per per la stabilità finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243, comma 1, del d.lgs. 267/00;

3. TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU, a titolo di informativa;

4. DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Personale di attivare le procedure di attuazione del programma del fabbisogno approvato con il presente atto, subordinandone l'efficacia al positivo esito del controllo da parte della suddetta Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno;

5. DARE ATTO CHE il programma triennale del fabbisogno del personale è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione alla evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il Proponente



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 81 DEL 05.05.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 05-05-2017

IL Responsabile del I Settore
- Sig.ra Conti -



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap.del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 05 MAG. 2017


IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL Presidente

Pancrazio Lo Turco



L'Assessore Anziano

Dott. C. Villari





Il Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ragusa



La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
